CAMERA DEI DEPUTATI N. 2587-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: **VINCENZI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(FORLANI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(ROGNONI)

Presentato l'11 maggio 1981

Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, concernente modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei Deputati

Presentata alla Presidenza il 27 maggio 1981

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come appare con grande evidenza, è un provvedimento molto semplice nel suo contenuto e, per certi versi, dovuto, a seguito dell'avvenuta smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e la conseguente formale perdita del diritto di votare nel comune dove le stesse guardie prestano servizio.

Si tratta perciò di integrare l'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel senso di estendere anche agli agenti di pubblica sicurezza, ancorché smilitarizzati, il beneficio di poter esprimere il loro voto nel luogo in cui si trovano per ragioni della loro attività tenendo comunque presente che in forza del decreto-legge è stato possibile concedere tale privilegio anche in occasione delle recenti votazioni referendarie.

Si propone, quindi, una sollecita conversione del decreto-legge.

TESTO
DEL GOVERNO

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, concernente modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.

Decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 127 dell'11 maggio 1981.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di procedere alla integrazione dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che reca norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei Deputati, al fine di consentire, anche dopo la smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prevista dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, agli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di esprimere il proprio voto nel Comune in cui si trovano per ragioni di servizio;

vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 1981;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

All'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole « Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato » sono aggiunte le parole « nonché alle Forze di polizia ».

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1981.

PERTINI

FORLANI – ROGNONI.

Visto, il Guardasigilli: SARTI.